

MODALITÀ DI PASSAGGIO INTERNO TRA CORSO TECNICO E PROFESSIONALE

Per i passaggi interni tra i due corsi di studio, sono ammessi fino ad un massimo di tre alunni dalle classi del corso tecnico alle classi del percorso di istruzione e formazione professionale e viceversa: la possibilità di inserimento è comunque subordinata al rispetto dei parametri di legge sulla composizione numerica delle classi, sulla capienza massima delle aule a disposizione e all'esclusione di maggiori oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Si precisa che, dopo due non promozioni consecutive nel percorso tecnico o professionale, non è più possibile usufruire delle offerte formative dell'Istituto (art. 182 D.lgs. 297/94): in particolare, al momento della prima ripetenza nel corso tecnico, la famiglia dello studente può optare per:

- la seconda (ed ultima) frequenza nella classe del corso tecnico frequentata;
- il trasferimento al percorso di istruzione e formazione professionale (ferme restando le integrazioni sulle attività di alternanza scuola lavoro non effettuate e sui contenuti disciplinari non trattati dallo studente negli anni precedenti e la priorità riservata ai figli o parenti di agricoltori);
- il trasferimento ad altra scuola.

Si evidenzia che, in caso di non ammissione alla classe successiva nel corso professionale, lo studente ha diritto alla seconda (ed ultima) iscrizione nella classe del corso professionale frequentata: eventuali richieste di trasferimento al corso tecnico saranno valutate e deliberate dai consigli di classe coinvolti e non potranno comunque prescindere dal possesso di tutti i requisiti previsti per la loro effettuazione (esame di ammissione corrispondente a quello per l'accesso alla classe prima tecnico, esame integrativo per le classi successive, ecc.).

Nel recepire la circolare 24 novembre 2015 della Sovrintendenza agli Studi e della nota ministeriale 23 novembre 2015 n. 11824, preso atto che le norme richiamate escludono i passaggi in corso d'anno per classi corrispondenti a quella frequentata, le richieste di trasferimento devono essere presentate entro il 30 marzo di ciascun anno scolastico, in modo da consentire le deliberazioni del caso da parte dei Consigli di classe coinvolti: i trasferimenti effettivi sono pertanto effettuabili tra un anno scolastico e l'altro, nel rispetto delle condizioni precedentemente evidenziate.

Gli eventuali esami integrativi hanno luogo entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, mentre gli eventuali recuperi delle attività di alternanza scuola lavoro non svolte avranno luogo prevalentemente durante il periodo estivo o in funzione delle disponibilità dei settori operativi dell'Istituto.

Eventuali deroghe a quanto indicato saranno oggetto di valutazione da parte della dirigenza scolastica e degli organi collegiali competenti.